

IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PROMUOVE LA SOSTENIBILITÀ ATTRAVERSO L’ECOSOSTENIBILITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI

ing. Pasquale Capezzuto

Presidente della Commissione tecnica UNI058 “Citta’, comunità e infrastrutture sostenibili”

Presidente dell’Associazione Energy Managers

Il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha introdotto nella legislazione relativa agli appalti pubblici i temi della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica, in coerenza con la legislazione europea sul clima e l’energia.

La Pubblica Amministrazione (PA) in linea con il Green Public Procurement afferma il proprio ruolo di promotore della sostenibilità nei contratti pubblici, nonché dell’innovazione tecnologica (con il ricorso agli appalti B.I.M.).

Vengono radicalmente modificati i livelli di progettazione e i relativi contenuti, attribuendo al progettista la responsabilità sociale dell’attuazione degli obiettivi comunitari e nazionali e dei principi di efficienza energetica, dell’uso responsabile delle risorse, dell’economia circolare e della riduzione del consumo di suolo.

Ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale per l’ingegneria, che finora non aveva assunto tra i propri obiettivi primari i richiamati principi, lasciando alla sensibilità e professionalità personale di progettisti e personale della PA la volontà di comportamenti esemplari.

Le novità introdotte sono in linea con gli obiettivi che hanno portato alla strutturazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e potranno consentire che l’attuazione del piano produca apporti significativi all’ambiente, alla sostenibilità ambientale, sociale e economica dei territori di intervento.

Sul nuovo codice dei contratti pubblici sono stati espressi commenti e considerazioni da parte delle categorie coinvolte, sulle disposizioni che andavano ad coinvolgere i rispettivi interessi, perlopiù economici.

Trascurata, forse, è l’innovazione contenuta nel nuovo codice circa la sottolineatura dei criteri di responsabilità della PA e dei progettisti verso la sostenibilità e l’efficienza energetica.

Il *Nordic Council of Ministers* ha redatto un rapporto, “*Sustainable Public Procurement and the Sustainable Development Goals*”, pubblicato nel maggio 2021, per evidenziare il valore aggiunto che gli appalti pubblici sostenibili possono avere nel raggiungimento dei 17 obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dall’ONU e da raggiungere entro il 2030.

Già il *Green Public Procurement* e i conseguenti decreti sui criteri ambientali minimi avevano introdotto nel corpus legislativo nazionale il tema della sostenibilità dei contratti pubblici, anche sulla base della comunicazione della Commissione Europea “*Appalti pubblici per un ambiente migliore*” (COM n. 400/2008).

In questo quadro anche le imprese, secondo i tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento (Environmental, Social and corporate Governance) contribuiscono al raggiungimento di un modello innovativo di sviluppo.

La rivoluzione della Green Economy, “*green & social*”, deve essere trainata dai contratti pubblici, volano dell’economia del Paese.

La PA, dunque, ai tradizionali ruoli, ne aggiunge uno nuovo: la promozione della sostenibilità.

Gli appalti pubblici sostenibili contribuiscono in modo significativo al benessere, alla competitività e alla protezione dell’ambiente, in termini di economicità del-

le risorse pubbliche, di promozione dell’innovazione, di stabilità sociale, per la creazione di nuovi posti di lavoro green, di riduzione dell’impatto ambientale.

Nella legge delega n. 78 del 21 giugno 2022 all’art. 1 c.2 lettera f) tra gli obiettivi ispiratori del codice si prevede la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche.

Il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale sarà una condizione dell’affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, che avverrà mediante la definizione dei criteri ambientali minimi – da rispettare obbligatoriamente – differenziati per tipologie e importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento con l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali.

L’articolo 83, comma 2 del codice, prevede, infatti, che i bandi di gara debbano indicare i criteri ambientali minimi per ogni categoria di prodotto o servizio tra quelli disciplinati con apposito D.M..

Tra i principi cardine della progettazione, in supporto alla ecosostenibilità degli interventi, l’art. 41 del codice introduce l’efficienza energetica, l’economia circolare, la sostenibilità declinata nei tre ambiti, la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana.

La progettazione degli interventi deve, infatti, assicurare

“l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili

nell'intero ciclo di vita delle opere, il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urban'.

In particolare si ritiene che, dal punto di vista operativo, se il progettista deve assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico, non può limitarsi a rispettare le disposizioni di legge in materia (decreto requisiti minimi del 26.06.2015 e norme correlate), ma è tenuto a indicare soluzioni tecnologiche migliori rispetto alla norma di legge, con riguardo ai parametri relativi all'involucro e alle performance degli impianti.

Ricordiamo che la sostenibilità ambientale è oggetto di specifiche prescrizioni nei contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR, per i quali la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 rubricata "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)".

Si pone in evidenza l'esigenza di valutare l'apporto positivo del progetto sui tre aspetti della sostenibilità, apporto che non si può limitare all'applicazione dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale.

In tal senso va l'introduzione tra gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica della "relazione di sostenibilità dell'opera".

Tale relazione, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, deve contenere, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:

- la descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi
- la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, reg. UE 18.06.2020, nel ciclo di vita dell'opera:
 - a) mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b) adattamento ai cambiamenti climatici;
 - c) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
 - d) transizione verso un'economia circolare;
 - e) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
 - f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- una stima della valutazione del ciclo di vita

dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e standard internazionali (L.C.A.), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;

- l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del fabbisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;
- la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;
- una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l'uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).

Tra gli elaborati del progetto esecutivo ritroviamo la relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili.

Inoltre tra gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono previsti:

- elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attività di cantiere, tra cui uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e per l'ambiente, nonché l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti.

Non si può non rilevare con favore la particolare attenzione posta dal legislatore ai temi della ecosostenibilità degli appalti, in linea con gli obiettivi europei del Green Deal, anche in considerazione della mole di opere pubbliche e di infrastrutture da realizzare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.